



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 data 28.01.2011	delib.	OGGETTO: Rimborso spese di lite in favore del dipendente Romagna Ermanno (ex art.67 DPR n.268/1987), a seguito di sentenza di assoluzione Tribunale Penale di Terracina n.242/2010.
--------------------------	--------	---

L'anno duemilaundici, il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 18,00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	presente		assente	X
AMURO GIUSEPPE	presente	X	assente	
D'AMICO GIANNI	presente	X	assente	
FERRARI FRANCO	presente		assente	X
MARAGONI LORETO	presente		assente	X
MASCI GIOVANNI	presente	X	assente	
PECCHIA LUCIANO	presente		assente	X
ZICCHIERI FRANCESCO	presente	X	assente	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pilone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento.	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento.
Terracina, 14.01.2011	Terracina,
Il Capo Settore Affari Legali Avv. Martina Iannetti 	Il Dirigente del Dipartimento Finanziario Dott.ssa Ada Nasti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sentenza n.242/2010 con cui il Tribunale di Terracina, a definizione del procedimento penale nrg 1006/2007, assolveva gli imputati, Romagna Ermanno, Saviani Gianni e Fracasso Ivano Marco, tutti dipendenti del Comune di Terracina, per non aver commesso il fatto;

VISTA la parcella (provvista del c.d. visto di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina) presentata al sig. Romagna Ermanno dal suo legale, Avv. Massimo Basile, per un importo complessivo di Euro 12.480,00 (compresi accessori di legge);

ATTESO che, a seguito di successivi contatti, l'Avv. Basile assentiva ad una riduzione dell'importo fino a complessivi Euro 5.000,00 (compresi accessori di legge)

VISTO il disposto di cui all'art.67 del DPR n.268/1987 secondo cui *"l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio"*;

CONSIDERATO che il sig. Romagna Ermanno ha chiesto il rimborso delle spese di lite sostenute, sebbene lo stesso non abbia, in sede di apertura del procedimento penale, richiesto a questa Amministrazione di esprimere gradimento al nominativo del legale individuato;

CONSIDERATO che copiosa giurisprudenza amministrativa (TAR Abruzzo, Pescara, 07.03.1997 n.108; TAR Veneto, Venezia, 05.10.1999 n.1505; TAR Sicilia, Catania, 14.12.2001 n.318), il Ministero dell'Interno (circolare del 30.05.2003), così come la Corte dei Conti (parere Sezione Lombardia n.514/2010), hanno interpretato in modo estensivo il succitato disposto normativo ritenendolo applicabile anche in caso di richiesta di rimborso spese "ex post", a condizione che:

- a) intervenga sentenza di assoluzione;
- b) non vi sia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dall'imputato e l'ente di appartenenza;
- c) trattasi di parcella congrua;

RITENUTE sussistenti, nel caso di specie, le condizioni a), b) e c) di cui al punto che precede;

RITENUTO quindi necessario liquidare in favore del dipendente comunale, sig. Romagna Ermanno, la complessiva somma di Euro 5.000,00 a titolo di rimborso spese di lite (compresi accessori di legge)

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei rispettivi servizi;

con voti unanimi

DELIBERA

1) di prendere atto che con sentenza n.242/2010, il Tribunale di Terracina, a definizione del procedimento penale nrg 1006/2007, assolveva gli imputati, Romagna Ermanno, Saviani Gianni e Fracasso Ivano Marco, tutti dipendenti del Comune di Terracina, per non aver commesso il fatto;

2) di liquidare, ai sensi dell'art.67 del DPR n.268/1987 e per quanto esposto in narrativa, in favore del dipendente comunale, sig. **Romagna Ermanno**, la complessiva somma di Euro 5.000,00 (compresi accessori di legge) a titolo di rimborso delle spese di lite sostenute in riferimento al giudizio di cui al punto che precede;

3) di impegnare la succitata somma al capitolo 610 del corrente esercizio provvisorio;

La deliberazione, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Indi,

LA GIUNTA

con voto unanime e separato,

DELIBERA

di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici							
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2011	1	01	02	03		00000610	c.				

Numero Impegno	Data
20110000268 0	21.01.2011

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo G.C.	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.

133205 DIPENDENTI COMUNALI

Per :

RIMBORSO SPESE DI LITE (EX ART. 67 DPR N. 268/1987) A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE TRIBUNALE PENALE DI TERRACINA N. 242/2010

Importo Attuale Euro **5.000,00**
 Importo Iniziale Euro **5.000,00**

Previsione Attuale	200.000,00
Impegnato sul CAP	20.628,91
Differenza	179.371,09

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 21.01.2011

IL RAGIONIERE CAPO

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno - 1 FEB. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, - 1 FEB. 2011
IL MESSO COMUNALE

(Millesimo OTTOCENTO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ il presente atto senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n° _____

Il Messo Comunale

Terracina,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il - 1 FEB. 2011

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Lecci Giuliana